

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
1° giugno 1999

Cause riunite T-114/98 e T-115/98

**Dolores Rodríguez Pérez e altri
contro
Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Trasferimento dei diritti a pensione – Procedimenti nazionali –
Domanda di assistenza finanziaria»

Testo completo in spagnolo II – 529

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione sia di rifiutare ai ricorrenti la sua assistenza finanziaria nell'ambito del trasferimento dei diritti a pensione maturati da questi ultimi nel regime spagnolo verso il regime comunitario di pensioni, previsto all'art. 11 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee, sia di porre fine a questa assistenza finanziaria.

Decisione: Le decisioni 10 novembre 1997 indirizzate a 22 ricorrenti sono annullate in quanto rifiutano loro l'assistenza finanziaria per le spese di avvocato sostenute in occasione dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici spagnoli al fine di ottenere il trasferimento dei loro diritti a pensione di anzianità maturati in Spagna verso il regime comunitario per il periodo precedente a tale data. I ricorsi T-114/98 e T-115/98 sono respinti per il resto. La Commissione è condannata a due terzi delle spese dei ricorrenti nella causa T-114/98. Ciascuna delle parti sopporterà per il resto le proprie spese.

Massime

1. Dipendenti – Obbligo di assistenza e dovere di sollecitudine incombente all'amministrazione – Nozione – Controllo giurisdizionale – Limiti (Statuto del personale, art. 24)

2. Dipendenti – Obbligo di assistenza incombente all'amministrazione – Portata (Statuto del personale, art. 24)

1. Il dovere di assistenza e il dovere di sollecitudine incombenti all'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti non sono nozioni del tutto identiche. La prima è sancita dall'art. 24 dello Statuto e impone all'amministrazione di assistere il dipendente in ogni attacco o minaccia di cui quest'ultimo è oggetto a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. La seconda, pur non essendo menzionata nello Statuto, rispecchia l'equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra le pubbliche autorità ed i pubblici impiegati, il che comporta in particolare che, qualora si pronunci sulla situazione di un dipendente, l'autorità deve prendere in considerazione il complesso degli aspetti che possono influire sulla

decisione e, nel far ciò, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente interessato.

La valutazione del comportamento dell'amministrazione relativamente agli obblighi che ad essa incombono è la stessa sia che questa valutazione sia effettuata in relazione al suo dovere di assistenza sia che sia effettuata in relazione al suo dovere di sollecitudine. Infatti, in entrambi i casi, l'amministrazione dispone di un potere discrezionale sia, relativamente al suo dovere di assistenza, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell'art. 24 dello Statuto, sia, relativamente al suo dovere di sollecitudine, nella valutazione dell'interesse del servizio.

Il controllo del giudice comunitario deve quindi limitarsi, in entrambi i casi, alla questione se l'istituzione interessata si sia tenuta entro limiti ragionevoli.

(v. punti 32 e 34)

Riferimento: Corte 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3199, punto 18); Corte 14 febbraio 1990, causa 137/88, Schneemann e a./Commissione (Racc. pag. 369, punto 9); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II-249, punto 96); Corte 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I-3009, punti 37 e 38); Tribunale 11 ottobre 1995, cause riunite T-39/93 e T-553/93, Baltasvias/Commissione (Racc. PI pag. II-695); Tribunale 15 settembre 1998, causa T-3/96, Haas e a./Commissione (Racc. pag. II-1395, punto 53)

2. L'obbligo di assistenza che incombe all'amministrazione in forza dell'art. 24 dello Statuto è particolarmente vincolante quando essa conosce da lunga data i motivi posti a base delle domande di assistenza che sono ad essa presentate e quando si tratta di un contenzioso complesso come quello del trasferimento dei diritti a pensione. Tuttavia, il carattere vincolante di tale obbligo non incide affatto sul potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione in materia.

Nell'esecuzione del suo dovere di assistenza, l'amministrazione deve essere in grado di rivedere in qualsiasi momento, sulla base del suo potere discrezionale, la scelta dei provvedimenti e mezzi di applicazione di tale dovere di assistenza, in particolare in funzione dell'interesse del servizio. Essa deve pertanto potere, in ragione di circostanze nuove, porre fine all'assistenza finanziaria che ha prestato fino ad allora a taluni dei suoi dipendenti. Inoltre essa deve potere, sempre in ragione di circostanze nuove, concedere la sua assistenza finanziaria a dipendenti ai quali essa l'aveva fino allora rifiutata.

Inoltre, un'istituzione comunitaria non può essere vincolata nell'esercizio del suo potere discrezionale circa la scelta dei provvedimenti e mezzi di applicazione dell'art. 24 dello Statuto operata da altre istituzioni in una situazione analoga.

(v. punti 40, 53 e 67)

Riferimento: Schneemann e a./Commissione, sopra menzionata